



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

PROT. N° 5044 DEL 01 AGO 2008
ORDINANZA N. 25 DEL 01 AGO 2008

IL SINDACO

TENUTO CONTO che nel periodo estivo si verifica una riduzione della produzione idrica delle sorgenti a servizio del pubblico acquedotto;

RITENUTO che la carenza idrica, oltre alle naturali cause, ha origine nell'eccessivo consumo, a volte indiscriminato, degli utenti, che, con anomalo e continuo prelievo non consentono il raggiungimento di un livello sufficiente nei serbatoi principali;

PRESO ATTO che pervengono all'Amministrazione Comunale continue lamentele da parte dei cittadini di uso indiscriminato dell'acqua, in particolare per usi non consentiti dal regolamento comunale quali: irrigazioni di orti e giardini, lavaggio automobili, ecc., che non permette l'accumulo di una sufficiente scorta di acqua nei serbatoi;

-che, quindi, anche a causa del perdurare di una stagione siccitosa, ai fini di assicurare il corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, è necessario evitare i consumi impropri e ridurre gli sprechi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione si sta adoperando per utilizzare le risorse idriche disponibili in modo da garantire un'erogazione costante;

RITENUTO di impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, il minimo indispensabile di acqua per usi domestici della popolazione;

CONSIDERATO, inoltre, che il perdurare della carenza idrica nel periodo estivo, con la mancata erogazione dell'acqua nelle zone alte dell'abitato, potrebbe generare problemi di carattere igienico-sanitario;

-che è necessario emettere opportuno provvedimento volto alla prevenzione nonché al sanzionamento di ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idropotabile;

RITENUTO, altresì, che la inosservanza del presente provvedimento può configurare una condotta penalmente rilevante e perseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del C.P.;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici;

VISTO l'art.2 della L.36/1994;

VISTO l'art.50 del D.L.vo 267/2000;

VISTO l'art.10 della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio comunale:

E' fatto assoluto divieto a tutti gli utenti del civico acquedotto, di fare uso dell'acqua potabile per innaffiare orti e giardini, lavare veicoli, cortili, strade e comunque per tutti gli scopi diversi da quelli stabiliti nella concessione.

Per finalità di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre deroghe temporanee della presente ordinanza.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Nei confronti degli inadempienti verrà applicata una sanzione amministrativa da 300 a 500 Euro, fatta salva l'eventuale azione penale ai sensi ed agli effetti dell'art.650 del Codice Penale.

La presente ordinanza è in vigore dalla data odierna fino alla sua revoca.

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare nell'interesse della collettività coloro che facciano uso di acqua diverso da quanto consentito.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data ampia divulgazione mediante affissione all'albo pretorio e nei luoghi pubblici maggiormente frequentati.

Manda la presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri per il controllo della sua esecuzione.

Trentinara, lì 01.08.2008

IL SINDACO
Lorenzo GRABBE

